

SCHEMA DI VALUTAZIONE n. 21/2010
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO:	Proposta di regolamento (UE) n....../ del Parlamento europeo e del Consiglio del ... recante modifica del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di selezione qualitativa e le restrizioni applicabili alla pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato praticata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund.		
NUMERO ATTO	COM (2010) 325 def.		
NUMERO PROCEDURA	2010/0175 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	22/06/2010		
DATA DI TRASMISSIONE	22/6/2010		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	27/09/2010		
ASSEGNATO IL	5/07/2010		
COMM.NE DI MERITO	9a	Parere motivato entro	5/08/2010
COMM.NI CONSULTATE	3a, 14a	Oss.ni e proposte entro	29/07/2010
OGGETTO	La presente proposta di regolamento modifica il regolamento 2187/2005 inserendovi disposizioni riguardanti il divieto di selezione qualitativa e alcune restrizioni alla pesca della passera pianuzza e al rombo chiodato nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund. Tali disposizioni sono mutate rispettivamente dall'articolo 7 e dall'allegato III, lettera A, del regolamento (CE) 1226/2009, riguardante le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate applicabili al Mar Baltico per il periodo 2010. In particolare, è previsto che le specie soggette a contingente e catturate nelle operazioni di pesca siano sbarcate, a meno che ciò non sia contrario alle norme UE. Inoltre, per le due specie in oggetto, è prevista una deroga ai periodi di divieto di conservazione a bordo (dal 15 febbraio al 15 maggio per la passera pianuzza e dal 1° giugno al 31 luglio per il rombo chiodato), in base alle quale, nell'ambito di pesca		

con alcune tipologie specifiche di attrezzi, è possibile conservare a bordo e sbarcare le catture accessorie di tali specie fino ad un limite del 10% del totale delle catture.

BASE GIURIDICA

Articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: "*Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabiliscono l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista all'articolo 40, paragrafo 1, e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca*".

PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ

CONFORME: Poiché le misure proposte mirano esclusivamente a preservare gli stock ittici, e tale aspetto della politica comune della pesca rientra nella sfera di competenze esclusive dell'Unione europea, la proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà. L'articolo 3, lettera d) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, infatti, che l'Unione ha competenza esclusiva "*nella conservazione delle risorse biologiche del mare nell'ambito del quadro della politica comune della pesca*".

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: La proposta risulta conforme poiché le misure proposte sono conformi agli obiettivi.

ANNOTAZIONI:

Per le sue caratteristiche, scarsa salinità e poca profondità, il Mar Baltico risulta essere un mare dall'ambiente fragile, che rende necessaria un'azione di vigilanza al fine di mantenere l'equilibrio indispensabile alla sostenibilità delle attività di pesca. Poiché, a seguito dell'allargamento del 2004 la maggior parte delle coste del Mar Baltico appartiene agli Stati membri, le questioni relative alla pesca in queste acque sono gestite ormai da accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Russia, che si affaccia in questo mare dalla parte finale del Golfo di Finlandia.

La proposta in esame in realtà non apporta alcuna modifica alle norme attuali in materia di pesca della passera pianuzza e del rombo chiodato, salvo incorporare le misure tecniche di cui all'allegato III del Regolamento 1226/2009, riferite al solo anno 2010, nel Regolamento 2187/2005, conferendo quindi un carattere permanente. Tuttavia, la Commissione europea non fornisce un'adeguata spiegazione della *ratio* della proposta, adducendo semplicemente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la necessità di togliere le disposizioni in materia di misure tecniche dal quadro normativo recante possibilità di pesca annuale, citando peraltro solo l'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE, che stabilisce esclusivamente che nell'ambito della politica comune della pesca l'Unione legifera secondo la procedura legislativa ordinaria. Tale base giuridica non sembra comunque sufficiente ai fini della comprensione della *ratio* della proposta, che peraltro non è accompagnata da un'adeguata relazione tecnica che possa fornire elementi maggiormente chiarificatori sulla questione. Inoltre, non si comprende perché le altre misure tecniche di cui alle lettere B e C dell'allegato III del Regolamento 1226/2009, che contengono alcune deroghe alle disposizioni del Regolamento 2187/2005, non siano state anch'esse inserite in quest'ultimo.